

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
SALERNO

DETERMINAZIONE N. 3 DEL CONSERVATORE del 29.03.2012

**CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI SOCIETÀ
DI CAPITALI IN LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2490, ULTIMO
COMMA C.C.**

IL CONSERVATORE

- ✓ visto l'art. 2188 del codice civile che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;
- ✓ vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in particolare l'art. 8 che disciplina il Registro delle Imprese e il relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
- ✓ vista la legge 24 novembre 2000 n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- ✓ vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- ✓ visto il D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 che ha riformato il diritto societario;
- ✓ visto, in particolare, l'art. 2490 c.c, rubricato "**Bilanci in fase di liquidazione**", che, all'ultimo comma, stabilisce che **«Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'art. 2495»;**
- ✓ Rilevato che tale disposizione normativa s'inquadra nel novero degli strumenti legislativi atti a consentire la cancellazione delle società non più operative dal registro delle imprese;
- ✓ considerato che la *ratio* della nuova previsione legislativa è riconducibile alla volontà di eliminare dal traffico giuridico **«quelle società che, già in liquidazione, dimostrino, con un reiterato mancato deposito del bilancio annuale di liquidazione, di essere del tutto inerti e sostanzialmente meritevoli di essere presuntivamente considerate estinte e dunque di essere radiate dagli albi della pubblicità commerciale»;**
- ✓ Accertata, pertanto, la necessità di procedere ad un costante aggiornamento dell'anagrafe camerale rappresentato dal registro delle imprese, migliorando la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche ed economiche in esso contenute;

- ✓ Preso Atto della nota del Giudice delegato alla vigilanza sul registro delle imprese di Salerno, Dott. Salvatore Russo, del 26.01.2010- che riconosce la competenza del Conservatore nell'adozione di provvedimenti di cancellazione derivanti dall'interpretazione del dettato dell'art. 2490 u.c., che, nei suoi presupposti giuridici, non è riconducibile né alla cancellazione ex art. 2191 (cancellazione di un'iscrizione senza che esistano le condizioni richieste dalla legge), né all'iscrizione d'ufficio ex art. 2190 (adozione di un provvedimento d'ufficio per un'iscrizione obbligatoria il cui adempimento sia stato omesso dalla parte obbligata);
- ✓ Considerato che il regime ordinario di funzionamento del Registro delle Imprese prevede che, tranne i casi eccezionali tipizzati dal legislatore, alle iscrizioni provvede l'ufficio del registro delle imprese, riservando l'intervento del giudice ad un'eventuale ricorso avverso il rifiuto dell'iscrizione;
- ✓ considerato che da ciò emerge la necessità di evitare una meccanica applicazione del precetto, che faccia conseguire automaticamente ad ogni caso di mancato deposito dei bilanci annuali di liquidazione la cancellazione della società dal registro delle imprese, scevro da qualsiasi discrezionalità valutativa;
- ✓ Ritenuto che il procedimento individuato nel rispetto della legge 241/90 consentirebbe di evitare il drastico provvedimento di cancellazione, qualora dalle osservazioni o dall'audizione risultasse che la paralisi del regime pubblicitario non è riconducibile ad una totale inerzia della società;
- ✓ Ritenuto pertanto che il Registro delle Imprese, qualora siano accertati i relativi presupposti, provveda alla cancellazione della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2495 e.e, salvo quanto disposto dall'alt. 10 LF;

DETERMINA

di individuare i seguenti criteri operativi nell'esecuzione del procedimento di cancellazione per quelle società di capitali che, trovandosi in stato di scioglimento e liquidazione, non abbiano depositato il bilancio annuale di esercizio negli ultimi tre anni, a far data dal 1.1.2004, secondo quanto stabilito dall'alt. 2490, ultimo comma e.e:

1. L'ufficio avvia il procedimento inviando una raccomandata A.R. sia presso la sede legale della società sia al liquidatore domiciliato all'indirizzo risultante dalla visura camerale e procede con l'affissione all'albo camerale per 7 gg.;
2. Verifica la consegna della nota relativa all'avvio del procedimento di cancellazione o l'irreperibilità del liquidatore;
3. Controllo di ulteriori elementi quali: la mancanza del codice fiscale, il mancato adeguamento del capitale sociale al minimo di legge, la scadenza del termine senza la proroga, l'irreperibilità del liquidatore;
4. Controllo verso altre Pubbliche Amministrazioni: Inps, Inail e Agenzia delle Entrate;

5. Esame della documentazione eventualmente presentata dal liquidatore. Si assegna un termine di 20 gg. dal ricevimento della raccomandata ai liquidatori entro il quale possono:
- presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- al fine di fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza della società in liquidazione. Per interrompere la procedura la società dovrà depositare tutti i bilanci relativi alle annualità mancanti secondo le modalità standard reperibili sul sito camerale e darne notizia all'Ufficio Qualità dati del Registro Imprese;
6. Archiviazione della procedura di cancellazione per quelle posizioni per le quali siano stati forniti, dai liquidatori, elementi idonei e validi a dimostrare la persistenza dell'attività sociale, avvalorata dal deposito dei bilanci di esercizio per il triennio considerato (2004 -2007);
7. Procedere - con provvedimento del Conservatore del registro imprese - alla cancellazione delle società di capitali in liquidazione ai sensi dell'art. 2490 c.c., istruite dall'ufficio in base ai criteri indicati.


IL CONSERVATORE R.I.
Dott. Raffaele De Sio

